



Repubblica Italiana
 Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia
 In Nome del Popolo Italiano
 il G.d.P. Avv. Chiara Guazzelli
 ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa n.1076/14 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni
 promossa da

Vittoria Assicurazioni S.p.A. rappresentata e difesa, come da procura
 generale agli atti, dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata
 presso lo studio dell'Avv. L. [redacted] Prato, Via del [redacted] io n. 50
 attrice

nei confronti di

[redacted] i rappresentato e difeso, come da mandato a margine della
 comparsa di costituzione e risposto, dagli Avv.ti Silvia Nesti e [redacted]
 presso lo studio del quale in Quarrata, Via [redacted] n.7 è
 elettivamente domiciliato [redacted] convenuto

Decisa in Pistoia in data 09.02.15 sulle conclusioni come precisate dalle parti
 al verbale d'udienza del 26.11.14.

Ragioni in fatto e diritto della decisione

La domanda è infondata e deve essere respinta.

È pacifico e documentato agli atti che in data 09.02.2012 il sig.
 Stefano [redacted] ti, mentre percorreva alla guida del proprio veicolo Hyundai
 Galloper targato Z. [redacted] F. assicurato contro la RC auto presso la Vittoria
 Ass.ni S.p.A., via di Cafaggio a Chiesina Montalese, veniva tamponato da
 altra vettura, riportando danni al mezzo; che il convenuto cedeva il proprio
 credito all'Autocarrozzeria [redacted] la quale, mediante lo studio di

N.	R.G.C.
N. 157/15	SPRE
N. 2	RIZ
Dipartimento	
USA re	
Danni	

eww. 976/15

infortunistica Mallozzi. inviava in data 02.03.12 alla Compagnia Vittoria la richiesta di risarcimento danni: che in data 09.03.12 la Vittoria Ass.ni chiedeva al sig. [redacted] di revocare la cessione, avvertendolo che in difetto avrebbe agito in giudizio in presenza di accertato pregiudizio: che le condizioni di polizza sottoscritte dal contraente prevedono sul punto che l'assicurato non possa cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarcimento del danno senza il consenso da parte della Compagnia, a meno che l'assicurato non si avvalga di una carrozzeria convenzionata con Vittoria Ass.ni. e che in caso di cessione del credito non autorizzata l'impresa potrà agire nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato: che il perito fiduciario dell'assicuratore visionava il veicolo in questione in data 19.03.12, stimando i danni in € 1427.80 Iva compresa: che in data 16.04.12 il liquidatore di Vittoria Ass.ni offriva alla cessionaria la somma di € 1570.00 di cui € 142.00 a titolo di spettanze per la pratica di recupero credito, ed in data 17.04.12 comunicava al sig. [redacted] di aver valutato in € 1.600.00 i danni materiali, di cui € 109.00 a titolo di rimborso per il noleggio di un'auto sostitutiva, oltre ad € 200.00 per spese legali, richiedendo al contempo il rimborso di quest'ultimo importo a titolo di rivalsa contrattuale (vedi agli atti in copia modulo CARD a doppia firma: raccomandata AR studio Mallozzi/Vittoria Ass.ni del 2.03/6.03.12; raccomandata AR Vittoria Ass.ni/Paolanti del 09.03.12; polizza e condizioni generali del contratto: perizia studio tecnico Santini del 19.03.12; e mail liquidatore Vittoria Ass.ni/Melozzi del 16.04.12; raccomandata Vittoria Ass.ni/Paolanti del 17.04.12).

Deve quindi ritenersi accertato che il sig. Stefano [redacted] ha incaricato l'Autocarrozzeria [redacted] di effettuare le riparazioni al proprio veicolo rimasto danneggiato a seguito di un tamponamento, cedendo alla

medesima il credito al risarcimento del danno nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art.149 D.lgs n.209/05, e che tale carrozzeria non risulta tra quelle convenzionate con la Vittoria ass.ni. In questo caso, come previsto dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dal convenuto, non avendo la Compagnia prestato il consenso alla cessione, la stessa ha il diritto di chiedere il ristoro dell'eventuale pregiudizio subito.

Peraltro, nessuna prova è stata fornita da parte attrice né in ordine alla sussistenza del pregiudizio di cui chiede il ristoro, né in ordine al nesso causale tra il pagamento delle competenze per la gestione della pratica risarcitoria (allegato dalla medesima quale pregiudizio) e l'avvenuta cessione del credito ad una carrozzeria non convenzionata.

La somma di € 200.00 corrisposta dalla Compagnia a titolo di rimborso delle competenze dello studio di infortunistica, non integra, all'evidenza, alcun pregiudizio eziologicamente connesso con la scelta di una carrozzeria non convenzionata, in quanto il sig. ' ' aveva comunque il diritto di rivolgersi fin da subito ad uno studio legale o di infortunistica per farsi assistere nella pratica di risarcimento danni, a prescindere dalla carrozzeria alla quale avesse ceduto il credito, atteso tra l'altro che ai sensi dell'art.9 DPR n.254/06 le spese di patrocinio non sono dovute solo quando l'assicuratore abbia effettuato l'offerta entro 30 giorni per veicoli e cose se il modulo di denuncia è firmato congiuntamente.

Nella fattispecie in esame l'attrice ha ricevuto la richiesta danni in data 6.03.12, completa di tutte le necessarie informazioni, ed ha formulato la prima offerta in data 16.04.12, oltre quindi il termine di legge, riconoscendo infatti anche le competenze per lo studio di infortunistica, di cui successivamente ha invece inteso chiedere la restituzione, come risulta dalla corrispondenza in atti.



Per questi motivi non sono state ammesse in quanto vertenti su circostanze pacifiche e inconcludenti, le prove per interrogatorio e testi la cui richiesta è stata reiterata da parte attrice nelle proprie conclusioni.

La Compagnia Vittoria non ha subito dunque alcun danno contrattuale risarcibile in conseguenza della cessione di credito in oggetto.

Deve infine essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta ai sensi dell'art.96 c.p.c.: avendo l'attrice agito quanto meno con colpa grave, nel richiedere al proprio assicurato la restituzione delle spese di patrocinio già corrisposte in quanto dovute ex lege.

Tale danno può essere equitativamente liquidato in € 500.00, con condanna della Vittoria Ass.ni S.p.A. al relativo risarcimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:


RIGETTA la domanda proposta da Vittoria Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante nei confronti di Stefano :

CONDANNA parte attrice a pagare al convenuto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata la somma di € 500.00;

CONDANNA l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in complessivi € 200.00 per compensi, oltre accessori di legge.

Pistoia, 09.02.15

Il Giudice di Pace
(Avv. Chiara Quazzelli)



12/02/15
pubblicato e norma
art. 193 C.P.C.

CANCELLIERE
(Dr.ssa Giovanna La Rosa)